

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Nella seduta del 27/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 15 gennaio 2007, la parte ricorrente stipulava un contratto di prestito da rimborsare mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 21 luglio 2015.

Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo:

a) il rimborso dei seguenti oneri calcolati *pro quota* in conseguenza dell'estinzione anticipata:

- commissioni bancarie: € 417,34
- commissioni di intermediazione: € 1.728,00
- totale: € 2.069,53, essendo stata riconosciuta, in sede di conteggio estintivo, la somma di € 75,81;

b) nonché:

- la corresponsione degli interessi legali, dalla data di estinzione, sulle somme come sopra richieste;
- il ristoro delle spese legali, quantificate in € 500,00;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nelle controdeduzioni l'intermediario convenuto, con riferimento alle commissioni bancarie, ha eccepito l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 75,81, nonostante l'asserita natura prevalentemente *up-front* di tali commissioni.

Con riferimento alle commissioni mandataria, comprensive delle commissioni corrisposte all'agente/mediatore, l'intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, nonché la natura *up-front* di tali commissioni.

Per quanto concerne gli oneri assicurativi, peraltro non oggetto di richiesta di rimborso da parte del ricorrente (v. conclusioni nel ricorso), l'intermediario ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l'avvenuta restituzione da parte della compagnia assicurativa della somma di € 678,28 (all. 8 controdeduzioni).

Con riguardo al rimborso delle spese di assistenza legale, l'intermediario ha eccepito la facoltatività della scelta di avvalersi di apposita rappresentanza professionale.

L'intermediario ha altresì chiesto che, ove si accertasse il diritto al rimborso, venga dichiarato il proprio diritto di rivalsa nei confronti della società mandataria e della compagnia assicurativa.

Nelle conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Entrambe le parti danno atto che il prestito è stato estinto dopo 102 rate sulle 120 complessive e che in sede di conteggio estintivo è stata rimborsata al ricorrente al somma di € 75,81 a titolo di "*commissioni Ente Erogatore*".

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'assenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso delle commissioni percepite dalla società mandataria per la concessione del finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

Sul punto questo Collegio osserva che il contratto di finanziamento in questione è stato concluso per il tramite di un'articolata rete distributiva, costituita da un intermediario, incaricato del collocamento del prodotto per conto dell'intermediario mandante; ciò nonostante, come il Collegio ha già avuto modo di precisare in molteplici occasioni, "*la titolarità del credito permane esclusivamente in capo all'istituto erogante, anche in considerazione dell'assetto unitario degli interessi coinvolti, di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima*" (cfr. *ex multis*, Coll. Napoli nn. 856/2015; 2346/15; 2280/2012). Per tali ragioni, la relativa eccezione preliminare non può essere accolta.

La descrizione delle singole voci di costo a carico del cliente è contenuta nel contratto, al punto 3 (se ne riporta, di seguito, la parte relativa alle commissioni in contestazione):

"a) € 2.782,30 quale commissione finanziaria a copertura delle attività preliminari e conclusive del prestito (es. esame documenti, oneri acquisizione provvista e conversione tasso, elaborazione dati ex L. 197/91 ecc.)

b) € 11.52000, per altrettante dovute [all'intermediario mandataria] alla cui organizzazione - nella intermediazione e/o erogazione del prestito - il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi anche per il tramite di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi: 1) per l'attività istruttoria del prestito; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 3) per delegarlo alla ricezione dell' assegno corrispondente alla somma che verrà erogata...(nel contratto è previsto espressamente - cfr. punto 5. - che in caso di estinzione anticipata del prestito gli importi sopra riportati non sono rimborsabili).

Le attività descritte nella clausola sulle commissioni finanziarie, benché qualificate come "*preliminari e conclusive del prestito*" (*up-front*), presentano natura anche *recurring* (v., ad



es., il riferimento a “oneri acquisizione provvista e conversione tasso”). Sul punto si segnala che anche la recente pronuncia del Collegio di coordinamento del 5 aprile 2017, di prossima pubblicazione, ha qualificato simili clausole come *recurring*.

Per quanto riguarda le commissioni previste a favore del soggetto mandatario, la formulazione della clausola è certamente “opaca” in merito all’attività dell’agente/mediatore effettivamente intervenuto nella intermediazione del prestito: infatti sono presenti sul contratto timbro e firma dello stesso, ma non è specificata l’attività effettivamente svolta rispetto a quella svolta dal soggetto mandatario (al quale in base al punto 6 del contratto è demandata, fra l’altro, l’attività di incasso delle rate, di natura pacificamente *recurring*) né è presente documentazione attestante il pagamento della commissione, non consentendosi così l’identificazione delle somme effettivamente versate a favore del suddetto agente/mediatore (cfr., *ex multis*, Coll. Milano, n. 3239/2015; Coll. Napoli, n. 6933/2015 e n. 5597/15).

Ciò premesso il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento: a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

In linea con l’orientamento condiviso dai tre Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell’intermediario e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	102	rate residue	18	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni finanziarie</i>				2.782,30	417,35	75,81	341,54
<i>Commissioni di intermediazione</i>				11.520,00	1.728,00	0,00	1.728,00
Totale							2.069,54

L’importo come sopra calcolato coincide sostanzialmente con la somma richiesta dalla parte ricorrente (al netto delle spese legali, € 2.069,53).

In relazione alla domanda dell’intermediario mandante/finanziatore di accertamento del proprio diritto di rivalsa verso la società mandataria con riferimento agli importi oggetto di eventuale condanna, il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui “il procedimento dinnanzi all’ABF non prevede la possibilità per il resistente di proporre domande riconvenzionali, essendo uno strumento predisposto solo a presidio delle pretese del cliente nei confronti dell’intermediario” (*ex multis*, Coll. Milano, n. 6367/2016; Coll. Napoli, n. 260/2015).

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l’ABF è organo di ADR che può essere adito senza



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.069,53 oltre agli interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA